



COMUNE DI ALCAMO
Libero Consorzio Comunale di Trapani

SECONDA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE DI STUDIO E CONSULTAZIONE
Bilancio – Programmazione – Finanze - Patrimonio e Contenzioso - Affari Legali - Organismi Partecipati - Programmazione Comunitaria.

VERBALE N° 22 DEL 05/12/2016

ORDINE DEL GIORNO:

1) Richiesta di parere su proposta di deliberazione di C.C. n° 52 del 07/11/2016 avente ad oggetto: “Riconoscimento di legittimità debito fuori bilancio in favore di Messina Gilda di cui alle sentenze NN. 31-1-13, 32-1-13 e 33-1-13 emesse dalla CTP di Trapani un data 08/05/2013 C/Comune di Alcamo”.

2) Richiesta di parere su proposta di deliberazione di C.C. n° 53 del 07/11/2016 avente ad oggetto: “Riconoscimento di legittimità debito fuori bilancio per atto di precetto e pedissequo titolo esecutivo su dispositivo N° 1258/15 del 6-5-2015 Giudice dell’esecuzione Tribunale di Trapani (causa civile Catanzaro Liborio e Adragna Maria C/Comune di Alcamo)”.

3) Richiesta di parere su proposta di deliberazione di C.C. n° 54 del 07/11/2016 avente ad oggetto: “Riconoscimento di legittimità debito fuori bilancio - sentenza n. 1508/2015 emessa dalla Corte di Appello di Palermo – sez. lavoro – nella causa Pizzitola Anna Maria C/Comune di Alcamo”. Audizione del Dirigente Avvocatura Comunale Avv. Giovanna Mistretta.

		Presente	Assente	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita
Presidente	Lombardo Vito	SI		15,30	17,45		
V/Presidente	Allegro Anna Maria	SI		15,30	17,35		
Componente	Scibilia Noemi	SI		15,30	17,45		
Componente	Messana Saverio		SI				
Componente	Ferrara Annalisa	SI		15,30	17,45		
Componente	Ruisi Mauro	SI		16,30	17,45		

L'anno Duemilasedici (2016), il giorno 05 del mese di Dicembre, alle ore 15,30, presso la sede dell'Assessorato alla Cultura, ubicata nei locali comunali di Via XI Febbraio n° 14 (1° Piano), si riunisce la Seconda Commissione Consiliare.

Alla predetta ora risultano presenti il Presidente Lombardo Vito e i Componenti Allegro Anna Maria, Scibilia Noemi e Ferrara Annalisa.

Il Presidente Lombardo, coadiuvato dal Segretario Lipari Giuseppe, accertata la sussistenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

Alle ore 15,30 fa ingresso la Dirigente dell'Avvocatura Comunale l'Avv. Giovanna Mistretta.

Il Presidente Lombardo, su richiesta dell'Avv. Mistretta, propone ai Colleghi Consiglieri, il prelievo del terzo punto all'O.d.G. riguardante la Richiesta di parere su proposta di deliberazione di C.C. n° n° 54 del 07/11/2016 avente ad oggetto: **“Riconoscimento di legittimità debito fuori bilancio - sentenza n. 1508/2015 emessa dalla Corte di Appello di Palermo – sez. lavoro – nella causa Pizzitola Anna Maria C/Comune di Alcamo”**.

La proposta di prelievo del terzo punto all'O.d.G. viene posta a votazione e viene approvata, per alzata di mano, con voto unanime da parte di tutti i Componenti presenti.

Il Presidente Lombardo mette a votazione il prelievo del terzo punto all'O.d.G. che viene approvato, per alzata di mano, con voto unanime da parte di tutti i Componenti presenti.

Il Presidente Lombardo dopo avere dato lettura del terzo punto all'O.d.G.: Richiesta di parere su proposta di deliberazione di C.C. n° n° 54 del 07/11/2016 avente ad oggetto: **“Riconoscimento di legittimità debito fuori bilancio - sentenza n. 1508/2015 emessa dalla Corte di Appello di Palermo – sez. lavoro – nella causa Pizzitola Anna Maria C/Comune di Alcamo”** dà la parola all'Avv. Mistretta al fine di delucidare in merito.

L'Avv. Mistretta fa presente che i fatti inerenti la controversia risalgono al 2011 a seguito della riconsegna dei locali ubicati in Piazza Mercato (adiacente la chiesetta dell'Ecce Homo) concessi in comodato d'uso gratuito, quale sede della Cooperativa “Raggio di Sole” di cui la Sig.ra Pizzitola Anna Maria rivestiva la carica di amministratore unico. La Sig.ra Pizzitola si rifiutava categoricamente di liberare i suddetti locali andando in escandescenza parlando male della politica in generale senza però accusare nessuno nello specifico.

L'allora Segretario Generale Dott. Cristofaro Ricupati a seguito dell'esito di un procedimento disciplinare in cui venne accertata la responsabilità per la violazione degli obblighi compartimentali di cui all'art. 3 del CCNL, comminò nei confronti della Sig.ra Pizzitola una sanzione disciplinare di quattro mesi con sospensione dal servizio e della relativa retribuzione. La Sig.ra Pizzitola impugnò la sanzione disciplinare presentando ricorso al Tribunale di Trapani (sez. lavoro) ottenendo con sentenza n. 24 del 2014 del Giudice del Lavoro la riduzione della sanzione disciplinare da quattro mesi a sette giorni, con la compensazione delle spese di lite. Inoltre il Comune di Alcamo venne condannato al pagamento in favore della Sig.ra Pizzitola delle retribuzioni non erogate per effetto del provvedimento sanzionatorio pari a euro 2789,76 relative al periodo di sospensione dal servizio (dal 16/05/2012 al 09/09/2012) liquidate con determina dirigenziale del Settore Affari Generali e Risorse Umane n° 242 del 11/02/2014.

Il Segretario Generale Ricupati con nota del 16/01/2014 indirizzata al Dirigente del Settore Affari Generali e Risorse Umane e per conoscenza all'Avvocatura comunale e al Sindaco proponeva il

ricorso in appello avverso la suindicata sentenza nonostante l'Ufficio Legale comunale non ritenesse che ci fossero i presupposti per proporre l'appello.

La Corte di Appello di Palermo (sez. lavoro) con sentenza n° 1508 del 2015 annullò integralmente la sanzione disciplinare inflitta alla Sig.ra Pizzitola con provvedimento disciplinare del 6/4/2012, condannando il Comune di Alcamo alla restituzione delle somme trattenute in esecuzione di detto provvedimento per un importo di euro 447,49 (sette giorni di stipendio e rateo 13^a mensilità) e a rifondere le spese processuali del doppio grado di giudizio quantificate per il primo grado in euro 2.500,00 e per il secondo grado in euro 2.900,00 oltre oneri di legge. La Corte di Appello entrando nel merito ha ritenuto che non sussistevano gli estremi della diffamazione ma un legittimo esercizio del diritto di critica da parte della Sig.ra Pizzitola e ha considerato sproporzionata la sanzione della sospensione per quattro mesi dal servizio e dalla retribuzione inflitta dal Comune facendo presente che il CCNL del personale non dirigente del comparto Regioni e Autonomie locali in questi casi prevede una sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di dieci giorni e non la più grave sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di sei mesi.

L'Avv. Mistretta fa presente che con nota PEC del 03/08/2016 l'Avvocato Caterina Gruppuso che ha difeso tramite l'istituto del gratuito patrocinio la Sig.ra Pizzitola ha diffidato e messo in mora il Comune di Alcamo chiedendo all'Ente di volere dare esecuzione alla sentenza n° 1508/15 della Corte di Appello di Palermo (sez. lavoro) limitatamente alla parte in cui si disponeva la restituzione delle somme, oltre interessi, trattenute alla Sig.ra Pizzitola, senza mettere in esecuzione atto di pignoramento.

L'Avvocato Mistretta fa presente che con il patrocinio gratuito le spese di difesa e le spese processuali sono a carico dello Stato, pertanto il Comune di Alcamo dovrebbe versare tale somme allo Stato.

Il Presidente Lombardo fa presente che si informerà con il Segretario Comunale se c'è la possibilità di potere effettuare una compensazione con lo Stato.

Il Presidente Lombardo passa alla trattazione del primo punto all'O.d.G.: Richiesta di parere su proposta di deliberazione di C.C. n° 52 del 07/11/2016 avente ad oggetto: **“Riconoscimento di legittimità debito fuori bilancio in favore di Messina Gilda di cui alle sentenze NN. 31-1-13, 32-1-13 e 33-1-13 emesse dalla CTP di Trapani un data 08/05/2013 C/Comune di Alcamo”**.

L'Avv. Mistretta fa presente che il suddetto debito fuori bilancio scaturisce da n° 3 sentenze della Commissione Tributaria di Trapani (sez. 1) a seguito di tre diversi ricorsi proposti dalla Sig.ra Messina Gilda avverso gli avvisi di accertamento ICI relativamente agli anni 2006/2008/2009 per le quali la ricorrente sosteneva l'illegittimità e l'infondatezza degli atti impugnati.

La Commissione Tributaria, prosegue l'Avv. Mistretta, ha accolto i ricorsi proposti dalla contribuente Messina Gilda accogliendo la tesi diffusa sul concetto di prima casa, non soggetta a tassazione e pertanto esente dal pagamento dell'ICI, intesa come abituale dimora anche se la residenza anagrafica risulta altrove così come sentenziato dalla Corte di Cassazione con sentenza n° 13151 del 28 maggio 2010. Alla Sig.ra Gilda, prosegue l'Avv. Mistretta, è stata riconosciuta che la sua dimora abituale e il suo domicilio, fossero unitamente al suo nucleo familiare presso la casa destinata ad abitazione principale a partire dal 2005 (anno del suo matrimonio), anche se la sua residenza anagrafica dal 2005 al 2010 era rimasta presso la casa dei suoi genitori. Pertanto il Comune di Alcamo è stato condannato al pagamento delle spese legali liquidate in euro 200,00 oltre oneri accessori per ogni sentenza in favore della ricorrente.

L'Avv. Mistretta s' impegna a fare pervenire alla Commissione gli avvisi di accertamento ICI emessi dall'Ufficio Tributi comunale.

Il Presidente Lombardo passa alla trattazione del secondo punto all'O.d.G.: Richiesta di parere su proposta di deliberazione di C.C. n° 53 del 07/11/2016 avente ad oggetto: **“Riconoscimento di legittimità debito fuori bilancio per atto di precetto e peditsequo titolo esecutivo su dispositivo N° 1258/15 del 6-5-2015 Giudice dell'esecuzione Tribunale di Trapani (causa civile Catanzaro Liborio e Adragna Maria C/Comune di Alcamo)”**.

L'Avv. Mistretta fa presente che nella suddetta causa civile il Comune di Alcamo e l'Enel sono stati citati in giudizio dai Signori Catanzaro Liborio e Adragna Maria per la rimozione di un cavo elettrico che attraversava il prospetto della propria abitazione. Il Comune di Alcamo, continua l'Avv. Mistretta, non si è costituito in giudizio perdendo la causa, e non avendo provveduto alla rimozione del cavo elettrico (rimozione poi avvenuta a distanza di 18 mesi) si è proceduto all'esecuzione forzata dell'obbligo di fare con relativo atto di precetto per un importo arrotondato di 1500,00 euro. L'Avv. Mistretta fa presente inoltre che con determina dirigenziale n° 1013 del 21/5/2014 è stata liquidata la somma di euro 2.200,00 a favore dei Sigg. Catanzaro Liborio e Adragna Maria a seguito della sentenza emessa dall'ex sez. distaccata di Alcamo del Tribunale di Trapani.

Alle ore 16,30 entra il Consigliere Ruisi Mauro.

Alle ore 16,35 per impegni d'ufficio lascia la seduta l'Avv. Mistretta.

Il Presidente Lombardo invita il Consigliere Ferrara a riassumere al Consigliere Ruisi quanto relazionato e dibattuto durante la sua assenza.

La Commissione per quanto attiene il Riconoscimento di legittimità debito fuori bilancio relativo alla causa Pizzitola Anna Maria C/Comune di Alcamo, all'unanimità si riserva dall'esprimere il parere dopo avere acquisito i necessari chiarimenti e appurato che il Comune di Alcamo è tenuto al pagamento o meno delle spese legali allo Stato, essendo il comune una sua estensione.

Il Presidente Lombardo pone in votazione il parere sulla proposta di deliberazione di C.C. n° 52 del 07/11/2016 avente ad oggetto: **“Riconoscimento di legittimità debito fuori bilancio in favore di Messina Gilda di cui alle sentenze NN. 31-1-13, 32-1-13 e 33-1-13 emesse dalla CTP di Trapani un data 08/05/2013 C/Comune di Alcamo”**.

VOTANO ESPRIMENDO PARERE FAVOREVOLE: Lombardo Vito, Allegro Anna Maria, Scibilia Noemi, Ferrara Annalisa, Ruisi Mauro;

VOTANO ESPRIMENDO PARERE CONTRARIO: Nessuno;

VOTANO ASTENENDOSI: Nessuno.

Per quanto emerso dalle operazioni di voto

**LA COMMISSIONE ESPRIME
PARERE FAVOREVOLE**

in ordine alla proposta di deliberazione di C.C. n° 52 del 07/11/2016 avente ad oggetto: **“Riconoscimento di legittimità debito fuori bilancio in favore di Messina Gilda di cui alle sentenze NN. 31-1-13, 32-1-13 e 33-1-13 emesse dalla CTP di Trapani un data 08/05/2013 C/Comune di Alcamo”**

Alle ore 17,35 esce il Consigliere Allegro Anna Maria.

Il Presidente Lombardo pone in votazione il parere sulla proposta di deliberazione di C.C. n° 53 del 07/11/2016 avente ad oggetto: **“Riconoscimento di legittimità debito fuori bilancio per atto di precetto e pedissequo titolo esecutivo su dispositivo N° 1258/15 del 6-5-2015 Giudice dell’esecuzione Tribunale di Trapani (causa civile Catanzaro Liborio e Adragna Maria C/Comune di Alcamo)”**.

VOTANO ESPRIMENDO PARERE FAVOREVOLE: Lombardo Vito, Scibilia Noemi, Ferrara Annalisa, Ruisi Mauro;

VOTANO ESPRIMENDO PARERE CONTRARIO: Nessuno;

VOTANO ASTENENDOSI: Nessuno.

Per quanto emerso dalle operazioni di voto

**LA COMMISSIONE ESPRIME
PARERE FAVOREVOLE**

in ordine alla proposta di deliberazione di C.C. n° 53 del 07/11/2016 avente ad oggetto:
“Riconoscimento di legittimità debito fuori bilancio per atto di precetto e pedissequo titolo esecutivo su dispositivo N° 1258/15 del 6-5-2015 Giudice dell’esecuzione Tribunale di Trapani (causa civile Catanzaro Liborio e Adragna Maria C/Comune di Alcamo)”.

Avendo esaurito la trattazione dei punti all’ordine del giorno, alle ore 17,45, Il Presidente Lombardo dichiara sciolta la seduta.

IL PRESIDENTE
LOMBARDO VITO

IL SEGRETARIO
LIPARI GIUSEPPE